



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00817/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2018, presentato, in data 29 luglio 2018, dalla società ASD Città di Gragnano avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 1/TFN VE del 2 luglio 2018, notificata il successivo 5 luglio, che, nel confermare la decisione di primo grado endofederale della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 16.000,00 in favore del calciatore Giuseppe Rinaldi, quali emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo, previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 16 ottobre 2018.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito